

Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43

“Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”

(B.U.R. 18 aprile 1995, n. 28)

Articolo 1

Finalità.

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l’educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

Articolo 2

Istituzione dell’anagrafe canina.

1. In ogni comune è istituita l’anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale, all’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina.
3. [Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all’anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.] (Comma abrogato).
4. [Ai fini dell’iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell’Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell’animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all’anagrafe canina delle Aziende U.S.L. di residenza entro 15 giorni dall’entrata in possesso dell’animale.] (Comma abrogato).

Articolo 3

(Identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina)

1. L’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe canina di cui all’articolo 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell’identificazione degli animali così contrassegnati.
3. Il regolamento definisce le caratteristiche e le modalità d’acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l’identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina.

Articolo 4

Cani provenienti da altre regioni.

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.
2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, terzo comma.

Articolo 5

Esenzioni e norme particolari per l’iscrizione all’anagrafe canina.

1. Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:
 - a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
 - b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Articolo 6

(Divieto di soppressione)

1. I cani, i gatti e gli altri animali d’affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d’affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell’animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perchè gravemente malati e incurabili o perchè di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone.
2. È fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.
3. Provvedono alla soppressione degli animali d’affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell’animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.
5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

Articolo 7

Variazione o cancellazione dall'anagrafe.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente:

- a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
- b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

Articolo 8

Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.

1. È vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

Articolo 9

Canili e rifugi.

1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di cani rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.

Articolo 10

Organizzazione e compiti di canili e rifugi.

1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionalità è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.
3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.
4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.

Articolo 11

Canile Municipale.

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
 - a) infermeria;
 - b) locale di degenza per gli animali;
 - c) reparto ricovero per cuccioli;
 - d) cucina;
 - e) magazzino;
 - f) servizi igienici per il personale addetto;
 - g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.
2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.

Articolo 12

Canile rifugio.

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:

- a) ambulatorio;
- b) magazzino;
- c) cucina;
- d) servizi igienici.

I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.

2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.

Articolo 12-bis (Colonie di gatti)

1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13 comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.

3. I comuni, d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela della condizioni igieniche del territorio.

4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal Sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.

Articolo 13 Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni.

1. Alle Aziende U.S.L. competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 281 del 1991 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.

2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.

3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Comuni singoli o associati.

5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.

6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.

7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai commi 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.

8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.

10. Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di «operatore tecnico». Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore.

Articolo 14

Commissione regionale Affari Animali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.

2. La Commissione è composta da:

- l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;
- da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. individuati dalla Giunta regionale;
- da un veterinario designato dall'ordine dei Medici Veterinari;
- da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e di difesa degli animali;
- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI).

3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.

Articolo 15

Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti.

1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".

Articolo 16

Contributi.

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9.

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Articolo 17

Informazione, aggiornamento e formazione professionale.

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:

- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche;
- interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali.

Articolo 18

Norme igieniche.

1. È vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.

Articolo 19

Sanzioni.

1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotré a euro seicentoventidue.

2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464.
3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 12 a € 77.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14 agosto 1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22 novembre 1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

Articolo 20

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Articolo 21

Abrogazione e norme finali.

1. È abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.

Allegato A

REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.

1. Box

- 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
- 1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- 1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

- 2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

- 2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli

- 3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

- 3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

- 3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

- 4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.

Allegato B

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO.

1. Box

- 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.
- 1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.
- 1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.

2. Ambulatorio

- 2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.

- 2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Commento

a) La Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è stata così modificata e integrata dai seguenti provvedimenti: L. R. 4 dicembre 1998, n. 90; L. R. 22 novembre 2002, n. 41; L. R. 9 febbraio 2004, n. 10.

b) Il comma 4 dell'articolo 13 è stato modificato con avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. 9 aprile 2003, n. 15, Parte Prima.

Legge Regionale 4 dicembre 1998, n. 90

"Modifiche ed integrazioni della L. R. 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo".

(B.U.R. 10 dicembre 1998, n. 42)

Articolo 1

Modifica dell'art. 2 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Il comma 4 dell'art. 2 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso.

Articolo 2

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 5 dell'art. 3 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole "Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizione e".

Articolo 3

Modifica dell'art. 6 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43, è così modificato:

"1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore."

2. Il comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal presente:

"2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore."

Articolo 4

Modifica dell'art. 7 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Alla rubrica dell'art. 7 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione «dell'anagrafe» è modificata con la seguente «dall'anagrafe».

Articolo 5

Sostituzione dell'art. 9 «Canili e rifugi» della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. L'art. 9 "Canili e rifugi" della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Canili e rifugi

1. I Comuni singoli o associati ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", provvedono alla ricostruzione e al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento."

Articolo 6

Sostituzione del comma 2 dell'art. 10, L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:

"2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari".

Articolo 7

Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle U.S.L." della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. L'art. 13 "Competenze delle U.S.L." della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni

1. Alle Aziende U.S.L. competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 281/91 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.

2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e remissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.

3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che le attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Commissari singoli o associati.

5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.

6. I Comuni provvedono alla necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.

7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui al comma 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.

8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvaticiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della Legge Regionale 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.

10. Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore."

Articolo 8

Modifica ed integrazione dell'art. 14 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 2 dell'art. 14 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43, dopo il quinto trattino aggiungere i seguenti:

- "- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI)."

Articolo 9

Modifica dell'art. 16 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 2 dell'art. 16 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione «in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3» è sostituita dall'espressione «in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9».

Articolo 10

Modifica dell'art. 17 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 1 dell'art. 17 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43, la parola "regione" è sostituita dalla parola "regionale".

2. Al comma 1 dell'art. 17 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43, dopo il terzo trattino aggiungere il seguente:

- "- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche;

- interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali."

Articolo 11

Modifica dell'art. 18 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola «deiezioni» aggiungere la parola «solide».

Articolo 12

Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Il comma 5 dell'art. 19 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:

"5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge."

Articolo 13

Sostituzione dell'art. 20 «Norme finanziarie» della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. L'art. 20 "Norme finanziarie" della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio."

Articolo 14

Sostituzione dell'allegato A della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. L'allegato A della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili di prima accoglienza e dotazione strumentale" è sostituito dal seguente:

"Allegato A

Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili municipali e dotazione strumentale.

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.

1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli

3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."

Articolo 15

Sostituzione dell'allegato B della L. R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. L'allegato B della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio" è sostituito dal seguente:

"Allegato B

Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.

1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.

2. Ambulatorio

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

DPGR 30 giugno 2004, n. 33/R

"Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina"
(B.U.R. 9 luglio 2004, n. 24)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

- Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) e successive modificazioni;

- Visto, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge concernente la identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo"), che, al comma 3, prevede che le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina siano determinate con regolamento di attuazione;

- Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al citato articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo);

EMANA

il seguente Regolamento:

SOMMARIO

CAPO I

Campo di applicazione, definizioni e strumentazione.

Articolo 1-Oggetto e definizioni

Articolo 2-Acquisto e destinazione della strumentazione

CAPO II

Banca dati

Articolo 3-Banca dati regionale

Articolo 4-Articolazioni locali della banca dati regionale.

CAPO III

Procedure di anagrafe canina

Articolo 5-Obbligo di iscrizione e identificazione

Articolo 6-Iscrizione

Articolo 7-Identificazione

Articolo 8-Adempimenti del responsabile

Articolo 9-Iscrizione e identificazione ad opera di medici veterinari libero professionisti

CAPO IV

Vigilanza, controllo e sanzioni. Norma transitoria

Articolo 10-Vigilanza e controllo

Articolo 11-Sanzioni

Articolo 12-Norma transitoria

ALLEGATO A

(articoli 2, 7 e 12)

- 1) CARATTERISTICHE TECNICO - QUALITATIVE DELLA FORNITURA
- 2) CARATTERISTICHE DEI TRASPONDITORI E DEGLI INIETTORI/SIRINGHE
- 3) CARATTERISTICHE DEI LETTORI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E STRUMENTAZIONE.

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), modificata dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 e dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure dell'anagrafe canina, le modalità di costituzione della banca dati, nonché le caratteristiche e le modalità di acquisto dei trasponditori che ne costituiscono il supporto, compresi i programmi informatici necessari al funzionamento del sistema.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per trasponditore, il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera b), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali, ai sensi dell'articolo 4;
 - b) per lettore, una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore;
 - c) per responsabile, il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, del cane;
 - d) per codice identificativo, il codice numerico relativo a ciascun trasponditore che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'articolo 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;
 - e) per carattere non temporaneo, la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.

Articolo 2

Acquisto e destinazione della strumentazione

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvedono all'acquisto dei trasponditori e dei lettori, nonché del relativo software di lettura e gestione, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente regolamento. Il fornitore predispone l'elenco dei trasponditori forniti a ciascuna azienda USL.
2. Sono dotati di un lettore:
 - a) ciascun corpo di polizia provinciale;
 - b) ciascun corpo e servizio di polizia municipale;
 - c) ciascuna zona in cui si articolano le aziende USL ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 14;
 - d) ogni veterinario libero professionista operante ai sensi dell'articolo 9;
 - e) ciascun canile rifugio operante ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43.
3. Ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui al comma 2, lettere a) e b), il lettore è assegnato in comodato.
4. I veterinari libero professionisti ed i canili rifugio, quando gestiti da privati, provvedono autonomamente all'acquisto del lettore, sostenendone il costo di libero mercato; i trasponditori sono loro ceduti a prezzo di costo dalle aziende USL.

Capo II

BANCA DATI

Articolo 3

Banca dati regionale

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal trasponditore all'azienda USL competente per territorio ai sensi del comma 2, lettera b) e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo.
2. Nella banca dati regionale sono indicati:
 - a) il codice identificativo di ogni trasponditore;
 - b) l'azienda USL competente per territorio in relazione alla residenza anagrafica del responsabile del cane identificato, tenuto conto di ogni variazione di competenza territoriale di azienda USL eventualmente determinata dal trasferimento della residenza anagrafica del responsabile oppure dal trasferimento del cane ad altro responsabile.
3. La banca dati regionale si avvale di un server dislocato presso l'amministrazione regionale ed è accessibile per l'effettuazione delle previste operatività esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
4. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati di cui al comma 2, nonché, in caso di mutamento di azienda USL, di conoscere l'azienda che ha comunicato la variazione.
5. Le aziende USL trasmettono in via informatica alla banca dati regionale le variazioni di cui al comma 2 con periodicità mensile.

6. Sono disponibili sui siti internet della Regione e di ogni azienda USL esclusivamente le informazioni di cui al comma 2.

Articolo 4

Articolazioni locali della banca dati regionale.

1. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, ciascuna riferita ad una azienda USL e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

2. I dati di cui al precedente comma 1 consentono l'individuazione del responsabile di un cane, qualora detto responsabile sia residente nel territorio di competenza dell'azienda USL presso cui l'articolazione locale è costituita. Tali dati sono:

- a) codice identificativo del trasponditore;
- b) cognome e nome del responsabile;
- c) luogo e data di nascita del responsabile;
- d) residenza del responsabile;
- e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
- f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
- g) razza del cane;
- h) sesso del cane;
- i) data o periodo di nascita del cane;
- l) mantello del cane;
- m) taglia del cane;
- n) nome del cane;
- o) veterinario operatore;
- p) data iscrizione;
- q) data identificazione;
- r) segni particolari;
- s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d, ulteriori contrassegni identificativi del cane).

3. Per ogni articolazione locale della banca dati regionale, nell'ambito del dipartimento della prevenzione di ogni singola azienda USL è individuato un soggetto responsabile delle procedure.

Capo III

PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

Articolo 5

Obbligo di iscrizione e identificazione

1. Il responsabile di un cane di età inferiore a sessanta giorni ne effettua, entro tale termine, l'iscrizione presso l'articolazione locale della banca dati regionale individuata in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all'identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione.

2. Fermo restando il disposto del comma 1 e salvo il caso di ritrovamento di cui al successivo comma 3, chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento; in tal caso, all'eventuale iscrizione ed identificazione provvede il competente canile municipale.

4. Il responsabile può ritardare l'identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi.

5. Ai fini del comma 4, ai cani appartenenti ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi, sono equiparati gli esemplari meticcii che all'età di sessanta giorni sono di peso inferiore a cinquecento grammi.

6. Salvo il disposto del comma 3, i costi di iscrizione ed identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile.

7. L'obbligo di iscrizione per i cani provenienti da altre regioni di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 43/1995 si intende riferito ai responsabili che acquistino la residenza nel territorio regionale o che vi dimorino continuativamente per un periodo non a carattere temporaneo.

Articolo 6

Iscrizione

1. L'iscrizione avviene mediante l'inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile.

2. Ai fini dell'iscrizione il responsabile sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati di cui all'articolo 4, comma 2, ai quali può essere unita una fotografia dell'animale che rimane allegata alla copia conservata dalla azienda USL.

3. Il modello di scheda di cui al comma 2 è adottato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 7

Identificazione

1. Successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il medico veterinario impianta al cane un trasponditore nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L'impianto del trasponditore è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all'animale.
3. Dopo l'impianto, il funzionamento del trasponditore è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, è vietato l'utilizzo di trasponditori diversi da quelli di cui all'allegato A del presente regolamento.
5. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciato al responsabile.

Articolo 8

Adempimenti del responsabile

1. In caso di trasferimento di residenza anagrafica che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il responsabile provvede a darne comunicazione all'azienda USL competente per l'aggiornamento dei dati anagrafici.
2. Qualora il trasferimento della residenza anagrafica comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il responsabile trasmette alla azienda USL di ultima residenza copia della scheda di cui all'articolo 6, comma 2, completa di codice identificativo, indicando la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda USL di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda USL divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.
3. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda USL di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici.
4. Qualora il trasferimento di cui al comma 3 comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL nell'ambito del territorio regionale, l'azienda USL di residenza del cedente trasmette la comunicazione di cessione alla azienda USL di residenza del nuovo responsabile, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il cedente consegna al nuovo responsabile il proprio esemplare della scheda anagrafica. La variazione di responsabile non ha effetto se non dalla ratifica dell'avvenuto aggiornamento di cui al comma 3 o dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 4 da parte del nuovo responsabile, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.
6. Qualora il trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo comporti il cambiamento di competenza di azienda USL al di fuori del territorio regionale, la variazione di responsabile ha effetto dal momento della comunicazione di cessione ad opera del cedente all'azienda USL di residenza.
7. In caso di decesso o scomparsa dell'animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda USL indicandone le cause.
8. Nei casi di soppressione dell'animale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 43/1995, alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata copia del certificato veterinario sulle cause di morte.

Articolo 9

Iscrizione e identificazione ad opera di medici veterinari libero professionisti

1. Nell'osservanza delle modalità previste dal presente regolamento, le operazioni inerenti la raccolta delle schede di cui all'articolo 6, comma 2, nonché la successiva identificazione sono effettuate anche da medici veterinari libero professionisti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende USL cedono a prezzo di costo i trasponditori ai medici veterinari libero professionisti esercenti abitualmente la professione nel territorio di propria competenza, provvedendo ad aggiornare la banca dati di cui all'articolo 4 con i dati dei professionisti a cui sono stati ceduti i trasponditori.
3. Contestualmente alla cessione dei trasponditori, ai medici veterinari sono consegnate un numero doppio di schede anagrafiche di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Il medico veterinario, entro cinque giorni dalla compilazione della scheda anagrafica di cui all'articolo 6, comma 2, ne trasmette un esemplare, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore ai fini dell'iscrizione del cane nella relativa articolazione locale della banca dati regionale. L'omessa trasmissione è punita a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui il responsabile abbia la residenza anagrafica in un ambito territoriale non di competenza della azienda USL di cui al comma 4, quest'ultima trasmette alla azienda USL competente la documentazione ricevuta.
6. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile.

Capo IV

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI. NORMA TRANSITORIA

Articolo 10

Vigilanza e controllo

1. I servizi veterinari delle aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo in ordine al corretto svolgimento delle procedure di iscrizione e identificazione.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, i servizi veterinari possono avvalersi delle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale) e delle guardie zoofile volontarie delle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 17 della L.R. 43/1995, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1998, n.90.
3. Tutti i soggetti di cui al comma 2, gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari che, nell'esercizio della loro professione o attività, vengano a conoscenza di cani non iscritti o non identificati ai sensi della L.R. 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano alla azienda USL competente sul territorio ove esercitano la loro attività, indicando le generalità e l'eventuale recapito telefonico del relativo responsabile.
4. I soggetti di cui al comma 3, qualora rinvenivano un cane vagante non identificato o non iscritto ai sensi della L.R. 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano all'azienda USL competente sul territorio ove esercitano la loro attività.
5. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari libero professionisti operanti ai sensi dell'articolo 9 che rinvenivano un cane vagante già identificato con tatuaggio o trasponditore avvertono l'azienda USL cui si riferisce il codice identificativo e quest'ultima avvisa il responsabile dell'avvenuto ritrovamento o cattura dell'animale nonché del luogo ove si trova per essere ritirato.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, qualora il trasponditore impiantato risulti illeggibile o sia irreperibile la persona individuata in banca dati come responsabile, il cane viene considerato non identificato e, se non reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, è sottoposto a nuova identificazione.

Articolo 11

Sanzioni

1. Il medico veterinario libero professionista che, nel compimento delle operazioni di cui all'articolo 9, ometta di trasmettere entro cinque giorni un esemplare della scheda anagrafica di cui all'articolo 6, comma 2, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, a norma dell'articolo 9, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'azienda USL provvede a dare comunicazione al comune in cui si è verificata l'infrazione.
3. Le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

Articolo 12

Norma transitoria

1. Restano validi i codici di anagrafe regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il cane già identificato con trasponditore alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponditore ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta alla azienda USL la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'iscrizione compete esclusivamente all'azienda USL di residenza del responsabile.

ALLEGATO A

(articoli 2, 7 e 12)

1) CARATTERISTICHE TECNICO - QUALITATIVE DELLA FORNITURA

I prodotti sono conformi - per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di comunicazione del sistema - alla norma ISO standard 11784 e 11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS - ISO riguardante la definizione degli standards di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX).

I microchips sono conformi alla norma ISO 11784 con la specifica precisazione di microchips a 15 cifre, indispensabili per contenere il codice ISO (FDX - B).

La conformità dei prodotti è certificata mediante dichiarazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta; in via alternativa tale conformità è attestata mediante contrassegno ufficialmente riconosciuto (targhetta di plastica o adesiva) sulla strumentazione fornita.

Ogni fornitura è accompagnata da un supporto magnetico (floppy disk) contenente un file che raccolga e indichi tutti i codici dei trasponditori forniti, affinché sia possibile caricare tutti i dati su di un server centrale.

Ogni fornitore fornisce evidenza del percorso di fornitura, atta a garantire una tracciabilità a tempo indefinito.

2) CARATTERISTICHE DEI TRASPONDITORI E DEGLI INIETTORI/SIRINGHE

- a) Le dimensioni dei trasponditori non superano mm. 14 (con tolleranza +/- mm. 1) di lunghezza e mm. 2,1 di diametro (con tolleranza +/- mm. 0,1).
- b) Il materiale di rivestimento esterno è perfettamente biocompatibile.
- c) Il trasponditore è dotato di dispositivo antimigrazione.
- d) La biocompatibilità del materiale con i tessuti animali è supportata da un'adeguata documentazione comprovante i risultati delle esperienze maturate sia durante prove sperimentali sia mediante prove di campo.
- e) Il codice di identificazione contenuto nel trasponditore è costituito da un numero variabile di cifre in combinazione casuale, secondo le indicazioni previste dallo standard definizione.
- f) Il produttore assicura, sia con apposita certificazione che attraverso un appropriato sistema di controllo, che il codice di ciascun chip pre-programmato è unico, irripetibile ed immodificabile cosicché non sia possibile attribuire a due o più animali un medesimo codice di identificazione e sia pertanto munito di codice costruttore.
- g) A ciascun trasponditore è allegato un apposito iniettore/siringa, in confezione sterile monouso (blister o altro idoneo involucro), fornito di ago indolore, sterile e pronto all'uso; l'ago portatore del trasponditore fa corpo unico con l'iniettore.
- h) La confezione comprende almeno quattro etichette adesive con il codice anagrafico del trasponditore.
- i) Le dimensioni dell'ago dell'iniettore/siringa, non superano i 35 mm. di lunghezza e i 2,5 mm. di diametro esterno (non superiore comunque al calibro 12G).

3) CARATTERISTICHE DEI LETTORI

- a) Frequenza funzionamento ISO 134,2Hz o comunque ISO compatibile
- b) Display 16 caratteri
- c) Distanza lettura minimo 10 cm
- d) Accesso seriale programmabile
- e) RS 232 Port compatibile